

CAMERA DEI DEPUTATI N. 784

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, TEALDI, ZANFERRARI AMBROSO, PISICCHIO, AGRUSTI, AZZOLINI, ALESSI, ARMELLIN, BIAFORA, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CILIBERTI, CARELLI, CIAFFI, CAFARELLI, COLONI, MATTARELLA, VITI, DIANA, FARACE, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, GOTTARDO, IODICE, ANGELO LA RUSSA, LA PENNA, LIA, LEONE, LAMORTE, LUCCHESI, LUSETTI, MICHELINI, VINCENZO MANCINI, NAPOLI, NICOTRA, PATRIA, PERRONE, RANDAZZO, RIGGIO, ROJCH, SANESE, SANGALLI, SANZA, SANTUZ, SAVIO, GIUSEPPE SERRA, TASSONE, TORCHIO, TANCREDI, VISCARDI, VAIRO, ZAMBON, ZOPPI

Istituzione del Fondo per i centri di sostegno in favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole avviare l'istituzione dei centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale, al fine di introdurre sul territorio un servizio che si ponga come punto di riferimento per donne e minori vittime di fatti di violenza.

La legge finanziaria per il 1992, in tabella A, ha previsto un apposito accan-

tonamento, che con la presente proposta di legge viene utilizzato per la costituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, destinato esclusivamente alla istituzione dei centri di sostegno, la cui programmazione e gestione dovrà rimanere a carico delle regioni o province autonome dei comuni ove gli stessi sono ubicati.

Le aree più idonee alla istituzione dei centri di sostegno sono individuate a cura della regione o provincia autonoma, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale. Le regioni stesse inoltreranno al Dipartimento per gli affari sociali le domande di contributo, accompagnandole con una relazione dalla quale risultino gli elementi di garanzia circa le modalità di gestione, la continuità degli interventi e le tipologie degli interventi progettati.

Per far sì che non si creino disparità nella distribuzione territoriale dei centri di sostegno, la ripartizione del Fondo è stabilita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è attuata in modo da garantirne l'istituzione in modo equilibrato in aree del nord, del centro e del sud dell'Italia.

La norma di copertura impegna l'accantonamento, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, previsto nella legge finanziaria 1992, tabella A, alla voce: « Interventi vari nel campo sociale - 9) Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale ».

È prevista la riutilizzazione nell'anno successivo delle somme non utilizzate nell'anno di riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per i centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente alla istituzione dei centri di sostegno di cui al comma 1. La gestione dei centri è a carico delle regioni, delle province autonome e dei comuni nel cui ambito territoriale i centri stessi sono ubicati.

ART. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale, individuano le aree idonee all'ubicazione dei centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale e inoltrano le domande relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da una relazione che evidenzia le effettive possibilità di gestione dei centri, la garanzia della continuità degli interventi, nonché la tipologia ed i metodi degli interventi stessi, motivando, ove ricorra, l'urgenza dell'istituzione.

3. Con decreto del Ministro per gli affari sociali sono disciplinati i termini per l'inoltro delle domande di cui al comma 1 del presente articolo ed è stabilito il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3.

1. Il Fondo per i centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e di violenza

sessuale è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome in modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione territoriale dei centri di sostegno, garantendone l'istituzione parallela nei comuni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

2. Il Ministro per gli affari sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispone, con proprio decreto, l'erogazione dei finanziamenti.

ART. 4.

1. Il Fondo per i centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale è alimentato con lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al predetto onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale - Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale ».

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.